

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO  
IN SEDE GIURISDIZIONALE**

\* \* \*

**RICORSO**

\* \* \*

**Per:**

1. Franco BIANCARDI (c.f. BNCFNC54L18A390Z)
2. Leo DI FABIO (c.f. DFBLEO52P06G555M)
3. Antonio PACELLA (c.f. PCLNTN64H21H501D)
4. Teresa CUCCINIELLO (c.f. CCCTRS64R45A509F)
5. Siria POTENZIANI (c.f. PTNSRI70M54C858O)
6. Irene DE ANGELIS CURTIS (c.f. DNGRNI56P60C545L)
7. Valeria CATALANO (c.f. CTLVLR73R58G273R)
8. Aurelia CAPPARELLA (c.f. CPPRLA53M52H501E)
9. Anna Maria DI SANTO (c.f. DSNMNR53A41F839G)
10. Mariangela CATURANO (c.f. CTRMNG58L58F636B)
11. Luciano CRISTALDI (c.f. CRSLCN55H06H501D)
12. Luisa Ester FELICETTI (c.f. FLCLST52E71C352R)
13. Riccardo MAROLA (c.f. MRLRCR62R17A859K)
14. Antonella MANCANIELLO (c.f. MNENNL58M67D612K)
15. Raffaele CIAMBRONE (c.f. CMBRFL63B02F839Z)

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Hernandez (C.F. HRNFRC69E19H501O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Federica D'Innocenzo (C.F. DNNFRC73R55A515Y) in Roma, Via Federico Cesi n. 72, giusta delega in calce al presente ricorso (ai fini delle comunicazioni: fax 06-68133084; PEC federicohernandez@ordineavvocatiroma.org; federicadinnocenzo@ordineavvocatiroma.org);

-appellanti, ricorrenti in primo grado-

**contro:**

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -MIUR-, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

-appellato, resistente in primo grado-

**nonché nei confronti di:**

Prof. Michele Donatucci, residente in via dei Dauni, 24 - 00185 Roma;

Prof. Andrea Bordoni, residente in Via Gradoli, 56 - 00189 Roma;

-controinteressati-

### **per l'annullamento e/o la riforma**

della sentenza n. 6651/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il giorno 5 luglio 2013 e depositata in cancelleria in pari data (**doc. n. A**) che ha respinto il ricorso promosso dagli attuali appellanti, n. R.G. 1760/2013.

\* \* \*

### **Ricostruzione giudizio di primo grado**

Con ricorso notificato in data 16 febbraio 2013 gli odierni appellanti chiedevano l'annullamento, previa sospensione:

- dell'esclusione e la non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per esami a n. 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione pubblicato nella G.U. n. 10 del 5 febbraio 2008, IV serie speciale concorsi ed esami (**doc. n. 1** fascicolo Tar) e dell'avviso del MIUR in data 18 dicembre 2012 con cui il Ministero ha pubblicato l'elenco dei 79 candidati ammessi alla prova orale (**doc. 2** fascicolo Tar);
- del provvedimento con cui è stata decisa l'esclusione e la non ammissione alla prova orale, provvedimento allo stato non conosciuto in quanto mai comunicato, nè pubblicato e del decreto del MIUR (ignoto) con cui è stato approvato l'elenco dei 79 candidati ammessi alla prova orale a seguito del superamento delle prove scritte;
- dei verbali della commissione esaminatrice, allo stato in parte non conosciuti e non resi noti, con cui la commissione ha deliberato l'esclusione e la non ammissione all'orale dei ricorrenti e ha deliberato l'ammissione dei candidati alla prova orale a seguito del superamento delle prove scritte;
- di tutti i verbali della commissione esaminatrice con cui questa ha effettuato le valutazioni degli elaborati dei ricorrenti e di tutti gli atti della commissione e del Ministero relativi al concorso per cui è causa;
- di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice (compresi quelli di elaborazione delle tracce, di definizione dei criteri, ecc.);
- dei Decreti Ministeriali del MIUR del 5 febbraio 2008, del 8 aprile 2009, del 27 maggio 2009, 18 settembre 2009, 24 giugno 2010, 1 febbraio 2011, 17 febbraio 2011, 16 marzo 2011 (tutti *sub* **doc. 3** fascicolo Tar ), con i quali è stata nominata e successivamente modificata nella composizione la commissione esaminatrice e

con i quali sono stati nominati i componenti esperti nelle materie oggetto del concorso e nelle lingue straniere e in informatica;

- del bando di concorso pubblico, del 30 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 10 del 5 febbraio 2008, IV serie speciale concorsi ed esami D.M., anche nella parte in cui all'art. 1, stabilisce la ripartizione dei posti in settori e sottosettori;
- del provvedimento del MIUR (anch'esso ignoto) con cui sono state predisposte le tracce, viziate da violazione di legge e da eccesso di potere e da irragionevolezza rispetto allo scopo del concorso e alla *par condicio* (si tratterà più ampiamente nel ricorso dei vizi specifici);
- dei provvedimenti di diniego di accesso agli atti e della mancata risposta alle istanze di accesso;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
- con riserva di impugnare la graduatoria definitiva e gli altri atti e provvedimenti dei quali si dovesse venire a conoscenza;
- con richiesta di risarcimento del danno;
- formulavano domanda di consegna ed esibizione di documentazione.

\* \* \*

A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti esponevano i fatti che seguono.

Hanno tutti partecipato (avendo superato le prove preselettive all'uopo previste) alle prove scritte del concorso pubblico per esami a n. 145 posti di Dirigente Tecnico da assegnare agli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione pubblicato nella G.U. n. 10 del 5 febbraio 2008, svoltesi nei mesi di febbraio/marzo del 2011.

In data 18 dicembre 2012, a seguito della pubblicazione sul sito Internet del MIUR dell'elenco dei 79 candidati ammessi alla prova orale, hanno appreso di essere stati esclusi dalla suddetta prova.

L'art. 1 del bando di concorso, ha ripartito i posti messi a concorso suddividendoli in settori e sottosettori.

In particolare (come da tabella di cui al predetto articolo 1), il bando prevede i seguenti settori (e sottosettori):

Contingente scuola dell'infanzia e primaria: posti n. 45

Settore scuola dell'infanzia e primaria: 44 posti;

Settore scuola dell'infanzia e primaria riservato alle scuole con lingua di insegnamento slovena: posti 1:

Contingente scuola secondaria di I e II grado: posti n. 100

Settore Linguistico-espressivo: posti 28 (suddiviso in 4 sottosettori);

Settore Artistico: posti 10 (suddiviso in 2 sottosettori);

Settore Scientifico: posti 31 (suddiviso in 2 sottosettori);

Settore Storico-sociale: posti 11 (suddiviso in 2 sottosettori);

Settore Tecnologico: posti 20 (suddiviso in 4 sottosettori).

L'art. 6 del bando di concorso stabilisce: *"L'esame, che consiste in tre prove scritte della durata di otto ore ciascuna ed una prova orale, è preceduto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 272/2004, da prove preselettive da effettuarsi presso l'ambito territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale prescelto. I punteggi delle tre prove scritte e della prova orale sono espressi in centesimi. Le tre prove scritte vertono su diritto amministrativo, contabilità di stato e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: • organizzazione, funzionamento amministrativo, gestione delle istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle paritarie, e stato giuridico del personale della scuola; • ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle tipologie di istruzione: primarie e secondarie. I sistemi scolastici stranieri, con specifico riferimento a quelli dei Paesi dell'Unione Europea; • argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico grado di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, ai settori cui il concorso si riferisce"*.

L'art. 5, comma 5 del DPR 272/2004 stabilisce che *"Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale"*.

Era possibile partecipare in più sottosettori; pertanto tutti i ricorrenti hanno sostenuto le due prove comuni e alcuni una sola "terza prova", altri più "terze prove" relative ad altrettanti sottosettori, consegnando i relativi elaborati.

I ricorrenti NON sono stati ammessi a sostenere la prova orale.

La Commissione ha corretto solamente la prima o la prima e la seconda prova (in nessun caso, quindi, la terza prova).

Le prove orali relative al concorso per cui è causa, hanno avuto inizio il 12 febbraio 2013 e termineranno il 13 marzo 2013 (calendario prove orali, verbale n. 177: **doc. n. 4** fasc. Tar).

I ricorrenti hanno partecipato a tutte e tre le prove scritte.

La Commissione, certamente per alcuni ricorrenti, ha corretto solamente

la prima o la prima e la seconda prova, attribuendo, almeno in una delle prove corrette, un punteggio inferiore a 70 (**doc. 7** fasc. Tar).

I ricorrenti articolavano dodici motivi di impugnazione nonché motivi aggiunti.

Con la sentenza impugnata il TAR ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, respingendo le domande.

Con il presente atto, gli odierni appellanti impugnano la sentenza del Tar Lazio n. 6651/2013 per i seguenti:

### **MOTIVI**

Al fine di rendere più agevole l'esame del presente ricorso, verrà seguito l'ordine adottato dalla sentenza impugnata, la quale suddivide i motivi di impugnazione in due gruppi:

A. motivi volti ad inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso;

B. motivi volti ad inficiare i criteri di valutazione delle prove.

\* \* \*

#### **A. Motivi volti ad inficiare la legittimità della composizione della Commissione di concorso (punto 3 e 3.1 della sentenza).**

1. Al punto 3 della sentenza impugnata il TAR tratta unitamente i motivi n. 5, 6 e 12 del ricorso.

Con i motivi nn. 5 e 6 i ricorrenti hanno contestato la composizione della Commissione esaminatrice.

In particolare, i ricorrenti hanno rilevato che alcuni commissari fossero privi dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di concorso in quanto, pur rientrando secondo l'Amministrazione nella categoria degli "esperti", tuttavia non hanno comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Come già evidenziato nel ricorso di primo grado, i commissari privi dei requisiti sono, in particolare, i sigg.ri:

- Luciano Favini, nominato con DM 8.4.2009, dirigente tecnico del MIUR di II fascia, in quiescenza;

- Luigia Savino, nominata con DM 8.4.2009, dirigente tecnico del MIUR di II fascia, in quiescenza;

- Lino Lauri, nominato con DM 17.2.2011, dirigente tecnico del MIUR di II fascia, in quiescenza;

- Giuseppe Rossi, nominato con DM 27.5.2009, dirigente del MIUR di II

fascia, in quiescenza;

- Gisella Adele Langè (membro aggiunto per il sottosettore della lingua inglese, dirigente tecnico del MIUR);

- Liliana Borrello (membro aggiunto, i quiescenza).

La contestazione riguarda anche i componenti nominati per intergere la commissione al fine di valutare le terze prove.

Il TAR, al punto 3.1 della sentenza, ha ritenuto:

i. che i componenti della Commissione esaminatrice possano essere scelti sia tra i dirigenti di I<sup>a</sup> fascia delle Amministrazioni pubbliche, sia tra i professori di I<sup>a</sup> fascia delle Università pubbliche o private, sia tra gli "*esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso*";

ii. che l'Amministrazione, nella nomina degli "esperti", nell'ambito della propria discrezionalità, debba sempre e comunque rispettare il "*duplice limite della qualificazione nelle materie oggetto del concorso e della prova di tale qualificazione*";

iii. che nel caso di specie la qualificazione degli "esperti" risulterebbe dimostrata dall'Amministrazione in maniera palese ed evidente attraverso la produzione in giudizio dei *curricula* dei commissari.

A tale proposito il TAR esamina DUE (solamente DUE) dei *curricula* prodotti in giudizio e, per di più, non indaga in alcun modo la veridicità di quanto in essi riportato, nonostante la chiara contestazione da parte dei ricorrenti, sin dal ricorso introduttivo, della sussistenza in capo ai commissari della qualificazione necessaria per essere considerati "esperti".

Con riferimento alla questione di cui al punto "i", la considerazione del TAR è corretta e conforme alla giurisprudenza riportata (Cons. Stato. sez. VI, n. 4007 del 2010).

Membri della Commissione esaminatrice possono essere, infatti, anche gli "esperti" "*di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso*".

Con riferimento alla questione di cui al punto "ii", invece, il TAR non coglie nel segno.

Il Tribunale, infatti, dopo avere correttamente evidenziato che la qualifica di "esperto" prescinde da particolari inquadramenti nell'ambito della dirigenza, e dopo avere precisato, altrettanto correttamente (citando la sentenza del Cons. Stato n. 4007/2010), che gli "esperti" possano essere comunque nominati, purchè ne sia dimostrata la "particolare qualificazione" e ponendo come

condizione alla discrezionalità dell'Amministrazione l'"osservanza del duplice limite nella qualificazione delle materie oggetto del concorso e della prova di tale qualificazione", nel caso concreto ha ritenuto che l'Amministrazione abbia dimostrato in giudizio il rispetto del predetto duplice limite attraverso la semplice produzione dei *curricula* dei predetti "esperti".

Per la verità, l'errore in cui incorre il Tribunale è triplice:

- in primo luogo, il Tribunale, in presenza della contestazione dei ricorrenti in merito al possesso da parte degli "esperti" del requisito della comprovata qualificazione, ha ritenuto erroneamente che la semplice produzione in giudizio dei *curricula* dei predetti "esperti" sia sufficiente per "comprovare" la predetta qualificazione.

Il *curriculum*, infatti, è atto proveniente da soggetto privato che non ha alcun valore probatorio circa quanto in esso contenuto, nè ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In ogni caso, in sede giudiziale, anche i documenti contenenti le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e qualsivoglia altra autocertificazione NON gode di fede privilegiata.

Di conseguenza, i fatti in essi riportati, devono comunque essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova.

Al fine di "comprovare" la predetta qualificazione, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto produrre tutte le pubblicazioni, attestazioni di corsi, partecipazioni a commissioni di concorsi, ecc. citati nei predetti *curricula* che, come detto, di per sè nulla possono provare.

Ciò, come detto, in particolare di fronte alla contestazione, già nel ricorso, del possesso da parte degli "esperti" del requisito della comprovata qualificazione.

In sostanza, il Tribunale, da un lato, aderendo alla giurisprudenza dallo stesso richiamata, ha ritenuto necessario verificare che vi fosse la "prova della qualificazione" in capo agli "esperti", dall'altro ha ritenuto assolto l'onere della prova pur in mancanza di idonea documentazione;

in secondo luogo, e fermo restando quanto sopra, si aggiunge che anche nel merito il Tribunale è incorso in un errore evidente.

Come si legge nella sentenza, infatti, il Tribunale ha ritenuto che dai *curricula* dei Commissari prodotti dall'Amministrazione (sottolineato e grassetto di chi scrive) "*si evince in maniera palese ed evidente la loro qualificazione in*

**relazione alle specializzazioni di cui ciascuno di essi è dotato**".

L'errore, come detto, è palese.

La norma di legge, infatti, richiede che i commissari possano essere scelti anche tra "esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso".

Il Tribunale, invece, ha ritenuto che i Commissari per cui vi è contestazione siano stati validamente e correttamente nominati in quanto "esperti" in relazione alle specializzazioni di ciascuno.

Il Tribunale, quindi, nel verificare i *curricula* (sempre ricordando che comunque i *curricula* non sono idonei a comprovare la qualificazione), ha verificato solamente se il singolo commissario fosse "esperto" nella materia di cui al *curriculum* stesso, senza in alcun modo verificare, a monte, se la materia in cui il singolo commissario è esperto sia quella oggetto del concorso, come invece richiesto dalla legge.

E' del tutto irrilevante che, ad esempio, il commissario che debba giudicare sul diritto amministrativo, sia particolarmente esperto e qualificato in storia dell'arte.

Nessuno mette in dubbio la sua qualificazione in storia dell'arte; solamente che tale qualificazione NON lo rende membro "esperto" per la nomina in una commissione in cui si debba valutare il diritto amministrativo.

In terzo luogo (e la circostanza è di particolare importanza), anche volendo considerare corretta fin qui la sentenza del Tribunale, tuttavia nel merito del caso concreto questa è comunque errata.

Il Tribunale, infatti, esamina la posizione di soli due commissari: Favini e Lauri.

Se avesse esaminato la posizione degli altri commissari, peraltro indicati specificamente nel ricorso, il Tribunale avrebbe potuto agevolmente accertare la mancanza del requisito della qualificazione nella materia oggetto di concorso.

Solo per fare qualche esempio, dai *curricula* depositati dall'Avvocatura, si evince che la professoressa Liliana Borrello, nominata nel sottosettore n. 12 quale membro esperto aggiunto nella materia economico-giuridica, si è occupata (scrivendo pubblicazioni in merito) di materie scientifiche e strettamente scolastiche (organizzazione scolastica, riforma della scuola, innovazione telematica, ecc.), ma **mai** di economia e diritto. Il professor Giuseppe Rossi, sicuramente esperto in altre materie (procedure relative all'equo indennizzo,

ecc.), tuttavia, proprio dalla lettura del *curriculum* prodotto dall'Avvocatura, risulta non avere alcuna esperienza nelle materie oggetto del concorso; lo stesso discorso vale per gli altri membri della commissione.

E, in ogni caso, nessuno dei commissari appare essere esperto e qualificato per il diritto amministrativo, che è una delle materie oggetto di concorso.

Non solo, ma prima ancora l'illegittimità della nomina è conseguenza del fatto che questa è stata effettuata dall'organo politico anziché dall'organo amministrativo (il Direttore Generale) come previsto dall'art. 4 del DPR 272/2004.

Sul punto è pacifica la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, solo per citare un precedente, si è pronunciata in tal senso con sentenza n. 6277/2012

In ultimo, l'illegittimità dei decreti di nomina deriva dal fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'individuazione nei decreti di nomina dei membri "esperti" della Commissione è priva di qualsivoglia motivazione. Sul punto il Tribunale afferma che la motivazione si ricaverebbe dal richiamo nelle premesse dei decreti stessi al DPR 272/2004. L'argomentazione del Tribunale non può essere condivisa in quanto il richiamo al predetto DPR viene effettuato all'ottavo "visto" del decreto del 5 febbraio 2008 in modo del tutto generico e di stile senza in alcun modo specificare le ragioni del ricorso agli esperti e le ragioni dell'individuazione di quegli esperti.

Di nessuna rilevanza è l'indicazione del tutto generica di una normativa che, in ogni caso, sarebbe applicabile; diversamente la mancata indicazione nelle premesse di una normativa comporterebbe la sua inapplicabilità.

In sostanza le norme si applicano in quanto esistono a prescindere dal fatto che vengano richiamate e il loro richiamo, per di più assolutamente generico, non può essere considerato parte della motivazione della scelta dell'Amministrazione.

. . .

Il Tribunale, poi, passa a trattare le censure mosse dai ricorrenti con i motivi aggiunti in merito all'illegittimità della riunione della Commissione esaminatrice del 20 aprile 2009.

I ricorrenti, infatti, hanno mosso le seguenti censure:

- i. la prima, relativa al fatto che a detta riunione avrebbero partecipato anche i membri supplenti, oltre a quelli effettivi;

- ii. la seconda, relativa al fatto che nel predetto verbale della Commissione comparirebbe la sottoscrizione del Dott. Giuseppe Rossi che, alla data della riunione, non solo non era presente, ma addirittura non era stato nemmeno ancora nominato membro della stessa. Nel contempo, sul verbale mancherebbe la sottoscrizione del Dott. Nando Lazzaro.

Con riferimento alla prima censura, il Tribunale ritiene che l'Amministrazione avrebbe operato correttamente nel far presenziare anche i membri supplenti, in quanto la riunione sarebbe stata preordinata (a detta dell'Amministrazione) a mettere il collegio in condizione di operare una ricognizione preliminare dei lavori da svolgere nelle successive fasi della procedura e di prendere atto delle attività connesse all'insediamento ed espletare le attività inerenti l'insediamento stesso.

La soluzione fornita dal Tribunale non è corretta, dal momento che non esiste una riunione "plenaria", essendo i supplenti coinvolti di volta in volta.

Non solo, ma nella riunione sono state svolte anche altre attività estranee a quelle indicate dall'Amministrazione, con la conseguenza che queste sarebbero dovute essere espletate con la sola presenza dei membri effettivi.

I suddetti commissari supplenti, infatti, come già esposto con i motivi aggiunti, hanno partecipato alla riunione in veste deliberativa.

Dalla lettura del verbale si evince, ad esempio, che il commissario Luigia Savino (componente supplente) ha sottoscritto il verbale, in palese violazione del D.M. 8.4.2009 (allegato al ricorso principale) che stabiliva la determinazione della Commissione esaminatrice in un Presidente e due membri effettivi.

Di nessun aiuto alla tesi del Tribunale è il fatto che il D.P.R. 487/1994 imponga ai commissari di rendere la dichiarazione di assenza di incompatibilità, dal momento che non si tratta di dichiarazione da rendere nell'ambito delle riunioni della Commissione, trattandosi di dichiarazione che si può rendere in qualsiasi momento.

**Con riferimento alla seconda censura, inerente il fatto che sul verbale della riunione del 20 aprile 2009 sia presente la sottoscrizione del Dott. Giuseppe Rossi, che al tempo non era stato ancora nominato membro della commissione, e che manchi la sottoscrizione di Lazzaro, il Tribunale nulla dice.**

La circostanza, peraltro, è stata ammessa pacificamente dall'Amministrazione che si è giustificata sostenendo che le sembrava corretto che sul verbale comparisse la sottoscrizione di quello che poi fu membro

nominato successivamente.

**In sostanza, l'Amministrazione ammette di avere posto in essere un falso nel verbale.**

In ogni caso quanto sopra può essere agevolmente verificato dalla comparazione della prima sottoscrizione apposta nel verbale n. 1 con quella apposta in calce al *curriculum vitae* del dott. Rossi, prodotto in giudizio dalla stessa Amministrazione, e con le altre apposte in calce agli altri verbali.

Dal momento che sul punto il Tribunale nulla dice, in questa sede vengono reiterate le ragioni poste in primo grado a sostegno della censura.

La prima sottoscrizione apposta al verbale *de qua*, non è quella del componente Nando Lazzaro (la cui firma non compare in nessun punto del verbale), ma corrisponde a quella del dott. Giuseppe Rossi, che **non era presente** a quella riunione del 20.4.2009 in quanto **a quella data non era ancora stato nominato membro della Commissione.**

**La nomina del dott. Giuseppe Rossi quale membro effettivo della Commissione esaminatrice, infatti, è stata effettuata con il D.M. 27.5.2009 (allegato al ricorso principale), ovvero dopo oltre un mese.**

**Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede che sia ordinato all'Amministrazione resistente di depositare gli originali di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, in particolare l'originale del verbale n. 1 del 20.4.2009, ai fini dell'eventuale proposizione della querela di falso ex art. 77 c.p.a., qualora non sia ritenuto sufficiente quanto già dichiarato dall'Amministrazione stessa con riferimento alla falsità del verbale suddetto.**

...

**B) Motivi volti ad inficiare la regolarità della procedura (punti da 4.1 a 4.7 della sentenza).**

Punto 4.1 della sentenza impugnata.

I ricorrenti hanno censurato l'operato dell'Amministrazione sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto correggere tutti e tre gli elaborati, senza interrompere la correzione in presenza di un elaborato (il primo o il secondo) con punteggio insufficiente, e ciò al fine di consentire alla Commissione di valutare i tre elaborati anche in funzione degli altri, quindi potendo rivalutare gli elaborati ritenuti inizialmente insufficienti e, magari, ritenerli sufficienti alla luce degli altri.

Il TAR afferma che, per la scuola l'art. 400, comma 11 del d.lgs. 297/1994

stabilisce che qualora il candidato che non consegua almeno 6/10 nella prima prova non si debba procedere alla correzione della seconda, e ciò costituirebbe un principio generale ai fini dell'economicità del lavoro della Commissione, oltre a corrispondere al principio matematico per cui a prescindere se la condizione per superare le prove scritte è quella che in ciascuna di esse si debba conseguire almeno il punteggio di 7/10, e tale punteggio non sia stato conseguito in una delle prove, il candidato non potrebbe comunque superare la fase degli scritti del concorso, divenendo quindi inutile proseguire la correzione in presenza di una prova con punteggio inferiore a 7/10.

In linea generale, i principi enunciati dal Tribunale appaiono coerenti, salvo che non lo sono, per le ragioni che vengono di seguito esposte.

Per prima cosa, non si applica al caso di specie l'art. 400, comma 11 citato dal Tribunale.

Si aggiunge, nel merito della censura, quanto già sostanzialmente esposto in primo grado, circa l'opportunità di correggere tutte e tre le prove scritte.

E' vero che vi è giurisprudenza la quale, in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa, ritiene corretto che la commissione esaminatrice interrompa la valutazione delle prove nel momento in cui ad una delle prove stesse venga attribuito un punteggio insufficiente e sia previsto che la sufficienza sia richiesta in tutte le prove, ma l'opportunità di procedere con l'interruzione, o di proseguire con la correzione, deve essere valutata caso per caso, in concreto, e nel caso di specie, assolutamente anomalo, la valutazione sarebbe dovuta essere differente rispetto a quella operata dalla Commissione e ritenuta legittima dal Tribunale.

Nel caso di specie, la situazione è la seguente:

- da una parte vi è l'interesse dell'Amministrazione al rapido ed "economico" svolgimento delle procedure selettive;

- dall'altra vi è l'interesse dei candidati a che vengano valutate tutte le prove contestualmente e nella loro interezza, affinché il candidato venga valutato in modo complessivo, quindi anche attraverso la valutazione di una prova in funzione dell'altra. E' possibile, infatti, che un refuso, particolarmente grave, venga valutato come "errore di ortografia" se riscontrato in una prova, ma correttamente come semplice errore materiale nel caso in cui lo stesso "errore" non si rinvenga, magari anche più volte, negli altri elaborati; tale interesse,

peraltro, sussiste anche in capo all'Amministrazione che ha giustamente interesse a che venga ammessi all'orale il maggior numero di candidati possibile.

E tale interesse (sia dei concorrenti, sia dell'Amministrazione), in parte in contrasto con il principio di "economicità", diventa preponderante nel momento in cui il predetto principio sia assolutamente irrilevante per l'Amministrazione che, nel caso che ne occupa, lo ha dimostrato per fatti concludenti, nel momento in cui ha bandito il concorso il 5 febbraio 2008, ha effettuato le prove preselettive a settembre 2009, quelle scritte a febbraio/marzo 2011, ha impiegato un anno e nove mesi per correggerle (nemmeno tutte e, anzi, in minima parte, come si è potuto vedere) e inizierà le prove orali il 12 febbraio 2013.

Venuto meno il principio di "economicità", rimane da valutare e tutelare solamente l'interesse alla valutazione migliore possibile degli elaborati dei concorrenti, interesse di entrambe le parti.

Il comportamento dell'Amministrazione, quindi, viola sia l'art. 97 Cost., visto che l'efficienza dell'azione dell'Amministrazione non significa "fretta", ma conseguimento del migliore risultato con i mezzi adeguati e corretti, sia il criterio di ragionevolezza e correttezza nella valutazione degli elaborati scritti, che se esaminati nella loro completezza avrebbero consentito una valutazione più approfondita degli stessi e, quindi, dei concorrenti.

Tornando a trattare dell'opportunità di valutare tutti gli elaborati nella loro completezza e in modo complessivo, la lettura dei criteri di valutazione come formulati dalla Commissione esaminatrice conferma tale necessità.

Il criterio n. 1) ("*Corretto ed efficace uso della lingua italiana*") prevede la possibilità di attribuire punteggi nei termini che seguono:

- da 1 a 5: "*Il testo presenta errori e/o improprietà espressive (ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico)*";

- da 6 a 10: "*Il testo è grammaticalmente corretto, con differenti gradi di efficacia e qualità espressiva*".

Come accennato in precedenza, in un elaborato potrebbe essere presente un errore grammaticale particolarmente grave (una parola scritta male, o addirittura letta male dai commissari), assente negli altri elaborati (dove magari la stessa parola si trova scritta dieci volte correttamente).

Il criterio di valutazione, in sostanza, è finalizzato alla valutazione del candidato nel suo complesso, quindi la valutazione deve essere effettuata con riferimento a tutti gli elaborati e mediante un confronto tra gli stessi.

Il criterio n. 2) ("*Organizzazione del testo*") prevede la possibilità di attribuire punteggi nei termini che seguono:

- da 1 a 5: "*Il testo è carente sotto il profilo dell'articolazione complessiva*";
- da 6 a 10: "*Il testo è adeguatamente articolato, con gradi diversificati di coerenza e coesione*".

Anche in questo caso, essendo la valutazione finalizzata ad accertare la capacità della persona di organizzare un testo, a prescindere dalla preparazione relativamente all'oggetto del singolo elaborato, la Commissione avrebbe dovuto esaminare tutti gli elaborati, confrontandoli tra loro.

Il fatto che il candidato, ad esempio, abbia conseguito il punteggio di "6" nell'unica (o nella seconda) prova corretta, con riferimento al singolo indicatore (tra quelli sopra richiamati), non fa venire meno l'interesse alla correzione degli altri elaborati, dal momento che il candidato, dalla lettura complessiva degli stessi, avrebbe potuto conseguire un punteggio più elevato.

Da quanto sopra emergono le violazioni di legge lamentate e, anche ove la legge richiamata sia corretta, la violazione dell'art. 97 (che comunque sussiste), per non consentire la legge (e la sua interpretazione) di raggiungere lo scopo che l'art. 97 Cost. tende a perseguire.

Da ciò deriva il diritto dei ricorrenti a vedere corrette tutte le prove, a prescindere dal punteggio conseguito nella prima o nella prima e nella seconda.

...

#### Punto 4.2 della sentenza impugnata.

I ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso di primo grado, hanno censurato i criteri di valutazione delle prove scritte.

Il Tribunale, correttamente, rileva che nella determinazione dei criteri di valutazione l'Amministrazione abbia ampia discrezionalità e, altrettanto correttamente, evidenzia che il Giudice può sindacare l'operato dell'Amministrazione qualora l'uso della discrezionalità sia "*caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitarietà*".

Fatta questa premessa, tuttavia, il Tribunale omette di dire se l'Amministrazione, nella determinazione dei criteri di valutazione, sia incorsa nei vizi di cui sopra.

Per tale motivo, quindi, più avanti rappresenteremo nuovamente i fatti e le considerazioni dai quali si evince la sussistenza nell'operato dell'Amministrazione dei gravi vizi già lamentati in primo grado.

Il Tribunale, poi, passa direttamente a trattare della ricaduta della genericità (per la verità i ricorrenti hanno rappresentato in modo particolarmente ampio le carenze dei criteri di valutazione, non limitandosi certo alla sola censura di genericità degli stessi) dei criteri di valutazione delle prove, affermando che le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero finalizzate a sostituire la loro valutazione a quella effettuata dalla commissione. Come si dirà tra poco, i ricorrenti non hanno effettuato censure di questo tipo, ma hanno mosso censure ai criteri di valutazione.

Il Tribunale, infine, passa a trattare della genericità delle tracce.

Passiamo a trattare, quindi, le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è errata.

...

Con riferimento alla prima questione, come detto, il Tribunale ha ommesso qualsivoglia valutazione in merito alle censure mosse dai ricorrenti con riferimento al fatto che nell'individuazione dei criteri di valutazione l'Amministrazione sarebbe incorsa in vizi gravissimi, sia per genericità, sia per irragionevolezza, sia per contraddittorietà, sia per insufficienza.

Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che il Giudice può sindacare l'operato dell'Amministrazione qualora l'uso della discrezionalità sia *"caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarità"*.

Da quanto esposto in primo grado, i predetti vizi sussistono.

Si ripropongono, quindi, di seguito i fatti e le argomentazioni già proposti in primo grado, a valere quale censura alla sentenza impugnata, non essendo possibile semplicemente riassumerli, stante l'ampia ed attenta disamina effettuata in primo grado che solo se letta nella sua interezza consente di individuare la presenza dei vizi lamentati.

I ricorrenti hanno sostenuto tutte e tre le prove scritte (le prime due comuni e la terza, alcuni una sola, altri più d'una), ma di queste sono state corrette solamente la prima o le prime due prove (quindi in tutti i casi NON sono state corrette comunque tutte le prove).

L'art. 5, comma 5 del DPR 272/2004 stabilisce che *"Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale"*.

L'art. 6 del bando di concorso stabilisce che "... al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte".

I criteri di valutazione delle prove scritte sono insufficienti e irragionevoli e in alcuni casi solo apparentemente distinti, quindi sono tali da non consentire una corretta valutazione degli elaborati e tantomeno un controllo adeguato dell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione ai singoli elaborati.

La Commissione, nella seduta dell'11 aprile 2011 (verbale n. 58) stabilisce quanto segue **(doc. n. 8 di primo grado)**.

"Per quanto riguarda i criteri [di valutazione degli elaborati n.d.r.] viene predisposta la seguente griglia:

<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile</i>
<i>Corretto ed efficace uso della lingua</i>	<i>10</i>
<i>Organizzazione del testo</i>	<i>10</i>
<i>Aderenza alla traccia e sviluppo della trattazione</i>	<i>30</i>
<i>completezza e adeguatezza della trattazione</i>	<i>45</i>
<i>approfondimenti critici e rielaborazioni personali</i>	<i>5</i>
<i>Punteggio totale:</i>	<i>100/100</i>

La Commissione, poi, stabilisce che "Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nei diversi indicatori, si individuano le seguenti fasce di riferimento":

1) "Corretto ed efficace uso della lingua italiana" prevede i seguenti punteggi:

- da 1 a 5: "Il testo presenta errori e/o improprietà espressive (ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico);

- da 6 a 10: "Il testo è grammaticalmente corretto, con differenti gradi di efficacia e qualità espressiva".

2) "Organizzazione del testo" prevede i seguenti punteggi:

- da 1 a 5: "Il testo è carente sotto il profilo dell'articolazione complessiva";

- da 6 a 10: "Il testo è adeguatamente articolato, con gradi diversificati di coerenza e coesione".

3) "Aderenza alla traccia e sviluppo della trattazione" prevede i seguenti

punteggi:

da 1 a 10: *"Il testo non rispetta le consegne o le rispetta solo parzialmente"*;

da 11 a 20: *"Il testo rispetta le consegne, con uno sviluppo differenziato delle relative argomentazioni"*;

da 21 a 30: *"Il testo rispetta le consegne, proponendo uno sviluppo ampio e articolato delle relative argomentazioni"*.

4) *"Completezza e adeguatezza della trattazione"*:

da 1 a 10: *"Il testo propone una trattazione incompleta e non adeguata di tutti gli argomenti, con la presenza di errori di merito"*;

da 11 a 20 *"Il testo propone una trattazione incompleta e non adeguata di alcuni argomenti, con la presenza di inesattezze di merito"*;

da 21 a 30 *"Il testo propone una trattazione pressochè completa ma non adeguata di alcuni argomenti"*;

da 31 a 40 *"Il testo propone una trattazione completa e adeguata della maggior parte degli argomenti"*;

da 41 a 45 *"Il testo propone una trattazione completa, puntuale ed esaustiva sotto i diversi profili di tutti gli argomenti"*;

5) *"Approfondimenti e rielaborazione personale"*:

da 1 a 2 *"Il testo presenta tentativi e spunti di approfondimento"*;

da 3 a 5 *"Il testo presenta approfondimenti critici e spunti originali"*.

**Gli "Indicatori" e i "Riferimenti" per l'attribuzione dei punteggi ad essi abbinati (e i punteggi stessi) sono generici e non pertinenti, insufficienti comunque a consentire l'attribuzione dei punteggi e la verifica dell'attribuzione concreta degli stessi, inoltre non sono tutti tra loro ben distinti e sufficientemente dettagliati, come potrebbe sembrare ad una lettura superficiale, e in altri casi si rinviene un indicatore comune per "Riferimenti" tra loro non omogenei.**

Nel dettaglio, si espone quanto segue.

I criteri individuati dalla Commissione sono generici e, per di più, non consentono di collegare le concrete caratteristiche richieste per gli elaborati ai punteggi numerici compresi in un *range* eccessivamente ampio e non consentono, quindi, di ricostruire l'iter logico complessivo seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi e, quindi, **non consentono** (soprattutto in assenza di un'analitica espressione di giudizio in forma grafica su

ciascun elaborato) **di verificare** la correttezza (la logicità, la congruenza dei criteri rispetto alle caratteristiche oggettive degli elaborati, la non contraddittorietà) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in modo particolare per i casi in cui sia stato attribuito un punteggio insufficiente o, addirittura, sia pur formalmente sufficiente rispetto agli "indicatori", ma insufficiente per permettere di conseguire il punteggio di 70 punti (si dirà che, anche nei casi in cui i concorrenti abbiano conseguito tutti punteggi sufficienti secondo gli indici stabiliti dalla Commissione, tuttavia tali punti "sufficienti" NON consentono ugualmente di conseguire il punteggio/barriera di 70).

In sostanza, la mancata precisa esplicitazione dei criteri di valutazione e la mancanza di individuazione di un punteggio univoco (o quanto meno compreso in un *range* particolarmente limitato), **impediscono di correlare i punteggi ai criteri di valutazione** e, quindi, poi di consentire un successivo sindacato in merito alla valutazione degli elaborati (che non riportano alcuna valutazione sugli stessi), quindi infine non consentono il sindacato da parte del concorrente e da parte del Tribunale adito.

Sul punto, si è pronunciato in tal senso il TAR Umbria con sentenza n. 288/2012 del 16.7.2012.

Entrando nel dettaglio, si espone quanto segue.

Quanto alla insufficienza, genericità e inadeguatezza dei criteri di valutazione.

L'indicatore n. 1) prevede la valutazione del "*Corretto ed efficace uso della lingua italiana*" secondo i seguenti riferimenti e punteggi:

- da 1 a 5: "*Il testo presenta errori e/o improprietà espressive (ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico)*";

- da 6 a 10: "*Il testo è grammaticalmente corretto, con differenti gradi di efficacia e qualità espressiva*".

L'unico elemento certo che emerge da questo criterio è quello secondo il quale, se non ci sono errori grammaticali, vengono attribuiti "almeno" 6 punti.

Non ci sono elementi chiari ed univoci per stabilire, però, l'attribuzione di punteggi inferiori o superiori.

Per quelli inferiori, addirittura, sarebbe stato necessario prevedere non tanto un criterio specifico e preciso a priori, ma addirittura la necessità di evidenziare con segni grafici gli errori nell'elaborato.

Ciò anche in quanto, ad esempio, la Commissione potrebbe avere letto

una "a" per una "o", o una "e" per una "i", e avere dato peso (o non averne dato) all'"errore" che, ove fosse presente un segno grafico, potrebbe essere oggetto di contestazione da parte del concorrente e di controllo giurisdizionale.

Per quanto riguarda il secondo riferimento (di cui all'indicatore n. 1), non vi sono elementi che consentano di comprendere il criterio utilizzato dalla Commissione per valutare l'"*efficacia e la qualità espressiva*" e, quindi, per attribuire 6, 7, 8, 9 o 10 punti.

L'indicatore n. 2) prevede la valutazione dell'"*Organizzazione del testo*", secondo i seguenti "Riferimenti" e punteggi:

- da 1 a 5: "*Il testo è carente sotto il profilo dell'articolazione complessiva*";
- da 6 a 10: "*Il testo è adeguatamente articolato, con gradi diversificati di coerenza e coesione*".

I criteri di cui sopra sono tanto generici quanto irrilevanti (e per di più, come si dirà tra poco, anche già assorbiti nell'indicatore n. 3).

Non solo, ma la distinzione tra i "Riferimenti", con previsione dei punteggi da 1 a 5 e da 6 a 10 è palesemente fittizia.

Se si leggono bene i "Riferimenti", infatti, appare evidente che si discute sempre e solo dell'articolazione del testo (più o meno carente o adeguata o molto adeguata).

Di fatto, quindi, i due *range* di cinque punti ciascuno costituiscono un unico *range* di 10 punti.

E, comunque, nell'ambito del secondo *range* **non è possibile comprendere il criterio in base al quale sarebbero determinati i diversi "gradi" di coerenza e coesione.**

L'indicatore n. 3 prevede la valutazione dell'"*Aderenza alla traccia e sviluppo della trattazione*" secondo i seguenti "Riferimenti" e punteggi:

da 1 a 10: "*Il testo non rispetta le consegne o le rispetta solo parzialmente*";

da 11 a 20: "*Il testo rispetta le consegne, con uno sviluppo differenziato delle relative argomentazioni*";

da 21 a 30: "*Il testo rispetta le consegne, proponendo uno sviluppo ampio e articolato delle relative argomentazioni*".

Anche in questo caso, soprattutto per quanto riguarda il secondo e il terzo "Riferimento", non è possibile rinvenire un criterio oggettivo in base al quale sarebbero stati attribuiti i punti che, nel complesso, variano da 11 a 30.

Gli elementi "distintivi" tra il secondo e il terzo "Riferimento", infatti, consisterebbero nello "*sviluppo differenziato delle relative argomentazioni*" e nello "*sviluppo ampio e articolato delle relative argomentazioni*".

Quando lo sviluppo è solamente differenziato e quando è anche ampio e articolato?

E, soprattutto, anche volendo lasciare discrezionalità alla Commissione, come è stato stabilito, anche nel singolo *range*, come attribuire 11 punti anziché 20 oppure 21 anziché 31?

Non solo, ma se per il secondo "Riferimento" è sufficiente che sussista lo "*sviluppo differenziato delle relative argomentazioni*", allora tutte le volte che lo sviluppo delle argomentazioni risulti "differenziato" dovrebbe essere attribuito un unico punteggio. Altrimenti il criterio dovrebbe prevedere l'ipotesi di uno sviluppo non solo "differenziato", ma anche più o meno differenziato, cosa che non si rinviene.

Non solo, ma se una tale ipotesi fosse prevista, di fatto rientrerebbe nel "Riferimento" successivo ("*sviluppo ampio e articolato*"), venendo da questo assorbita.

E' illogico, quindi, prevedere la possibilità di attribuire da 11 a 20 punti per un requisito che o sussiste, o non sussiste.

In sostanza: o le argomentazioni sono differenziate, o non lo sono; ma se lo sono, non è possibile consentire alla Commissione di attribuire da 11 a 20 punti in mancanza di un criterio che lo consenta.

**L'individuazione dei punteggi, quindi, non è ancorata ad alcun criterio.**

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il "Riferimento" n. 3, dal momento che anche lo sviluppo "*ampio e articolato*" è già di per sé una definizione oggettiva priva di elementi di variabilità e, quindi, di valutazione discrezionale, con le stesse conseguenze appena esposte riguardo al "Riferimento" n. 2.

Proseguendo con riferimento agli indicatori n. 2 e n. 3, si aggiunge quanto segue.

L'"indicatore" n. 3) e i relativi "riferimenti" ricomprendono di fatto l'"indicatore" n. 2 e i relativi "riferimenti".

In particolare, i riferimenti che attribuiscono i punteggi da 11 a 20 e da 21 a 30 dell'indicatore n. 3, ricomprendono certamente i riferimenti di cui

all'indicatore n. 2.

L'indicatore n. 3, punteggio da 11 a 20, prevede come riferimento: "*Il testo rispetta le consegne, con uno sviluppo differenziato delle relative argomentazioni*" e per il punteggio da 21 a 30 prevede come riferimento: "*Il testo rispetta le consegne, proponendo uno sviluppo ampio e articolato delle relative argomentazioni*".

Questi due "riferimenti" ricomprendono, evidentemente, i "riferimenti" dell'indicatore n. 2 che prevedono, rispettivamente, per i punteggi da 1 a 5: "*Il testo è carente sotto il profilo dell'articolazione complessiva*" e per i punteggi da 6 a 10: "*Il testo è adeguatamente articolato, con gradi diversificati di coerenza e coesione*".

E' evidente che sia l'indicatore n. 2, sia l'indicatore n. 3, nell'ambito dei "riferimenti" richiamati, attribuiscono punteggi per uno stesso tipo di valutazione, quella dell'articolazione dell'elaborato (quindi se questo ha uno sviluppo e un'articolazione logica).

L'unico elemento distintivo consiste nel fatto che, nell'ambito dell'indicatore n. 3, si richiede che la consegna sia stata rispettata.

Il fatto che l'indicatore n. 3 preveda il rispetto della consegna, tuttavia, non fa venire meno la duplicazione della valutazione inerente l'articolazione dell'elaborato con assorbimento da parte dell'indicatore n. 3 degli elementi (minori) di cui all'indicatore n. 2.

Con riferimento all'indicatore n. 4, si espone quanto segue.

Nell'ambito di detto indicatore, i punteggi che vanno da 21 a 30 e quelli che vanno da 31 a 40 vengono attribuiti rispettivamente in relazione ai seguenti "riferimenti":

- "*Il testo propone una trattazione pressochè completa ma non adeguata di alcuni argomenti*";

- "*Il testo propone una trattazione completa e adeguata della maggior parte degli argomenti*".

I due "Riferimenti" sono sostanzialmente identici e, comunque, la loro differenziazione non è tale da giustificare la possibilità di attribuire un punteggio che va da 21 a 40 punti. Di fatto, quindi, siamo in presenza sostanzialmente di un unico "Riferimento" con un *range* di punteggio che va da 21 a 40.

L'unica distinzione tra i due "Riferimenti", infatti, appare essere quella relativa al fatto che la trattazione degli argomenti sia "pressochè" completa.

Circa il requisito della "quantità" degli argomenti trattati in modo adeguato, infatti, in un caso il criterio prevede che la trattazione sia "*non adeguata di alcuni argomenti*", nell'altro che sia "*adeguata della maggior parte degli argomenti*".

Posta in forma negativa o positiva, la sostanza è la stessa: alcuni argomenti non trattati adeguatamente, oppure la maggior parte degli argomenti trattati adeguatamente, che è la stessa cosa.

Non si può ritenere che il fatto che gli argomenti siano stati trattati tutti o "pressochè" tutti giustifichi l'attribuzione di un punteggio variabile da 21 a 40 punti (soprattutto nell'ambito della prova di merito).

Le stesse considerazioni riguardano, per la verità, anche gli altri "Riferimenti" relativi all'indicatore n. 4, sebbene ciò possa apparire meno evidente ad una prima lettura.

Ad esempio, il primo "Riferimento" consente di attribuire un punteggio da 1 a 10 in presenza di una "*trattazione incompleta e non adeguata di tutti gli argomenti, con la presenza di errori di merito*", appare evidente che non è stabilito alcun criterio che consenta di valutare la maggiore o minore incompletezza o inadeguatezza del testo, lasciando alla Commissione un margine di discrezionalità che, in assenza di elementi oggettivi, sconfinava nell'arbitrarietà.

Si rappresenta, poi, che il primo "indicatore" (corretto ed efficace uso della lingua italiana) avrebbe dovuto riguardare solamente la valutazione degli "errori" e/o improprietà espressive, dal momento che, anche in questo caso, i diversi "*... gradi di efficacia espressiva*" possono ritenersi ricompresi nell'ambito dell'"indicatore" n. 3, come sopra riportato.

Le tracce degli elaborati, poi, sono generiche e, quindi, non consentono di stabilire se e quanto il concorrente abbia rispettato o no, ad esempio, le consegne (come richiesto dall'indicatore n. 3), oppure se la trattazione degli argomenti (indicatore n. 4) sia più o meno completa (in assenza della possibilità di individuare gli "elementi").

Tutti i criteri di valutazione, comunque, sono affetti dai vizi sopra denunciati.

...

Si rileva, inoltre, che i criteri stabiliti dalla Commissione sono tali da consentire ai concorrenti di superare le prove scritte anche riportando l'assoluta insufficienza negli "indicatori" nn. 1, 2 e 5 che sono, per di più gli unici indicatori

che consentono una valutazione oggettiva, dal momento che gli indicatori nn. 3 e 4 comportano un'ampia discrezionalità (attribuendo da soli fino a 75 punti).

Da qui l'irragionevolezza dei criteri e la violazione del principio di trasparenza e di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si aggiunge, infine, che i criteri di valutazione sono illegittimi anche in quanto l'indicatore n. 1 consente, di fatto, che il punteggio minimo di 70 punti venga conseguito pure dal concorrente che commetta errori grammaticali tali da attribuire 1 solo punto, mentre la presenza di tali errori dovrebbe impedire *tout court* l'ammissione alle prove orali, in virtù delle funzioni dirigenziali che il candidato vincitore dovrà svolgere.

Anche in questo caso si rinvencono gli stessi vizi di cui sopra.

...

**I criteri di valutazione delle "terze prove" sono anch'essi affetti da tutti i vizi sopra rilevati.**

I criteri di valutazione, infatti, sono sostanzialmente identici a quelli previsti per le prime due prove, quindi del tutto inadeguati e inconferenti rispetto alla terza prova "specialistica".

In particolare, i criteri di valutazione degli elaborati relativi al sottosettore n. 12 ("Scienze economiche e giuridiche") sono gli stessi di cui al verbale n. 58 (relativo alle prime due prove), che sono pertanto affetti esattamente dagli stessi vizi sopra rappresentati (**doc. n. 9 primo grado**).

Per il sottosettore linguistico, invece, i criteri sono i seguenti (**doc. n. 10 primo grado**):

<i>Indicatori</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile</i>
<i>Corretto ed efficace uso della lingua italiana</i>	<i>10</i>
<i>Corretto ed efficace uso della lingua straniera</i>	<i>15</i>
<i>Organizzazione del testo</i>	<i>10</i>
<i>Aderenza alla traccia e sviluppo della trattazione</i>	<i>24</i>
<i>completezza e adeguatezza della trattazione</i>	<i>36</i>
<i>approfondimenti critici e rielaborazioni personali</i>	<i>5</i>
<i>Punteggio totale:</i>	<i>100/100</i>

In sostanza, nel primo caso (sottosettore n. 12) non vengono previsti criteri di valutazione attinenti al sottosettore stesso, mentre nel secondo caso i criteri di valutazione attribuiscono alla materia specifica un punteggio quasi

irrilevante (15 punti sul corretto uso della lingua straniera) ai fini della valutazione del concorrente rispetto al sottosettore specifico (linguistico), con evidente sviamento, in entrambi i casi, dell'azione amministrativa e violazione dei principi sanciti dall'art. 97 Cost.

Da qui l'illegittimità dei verbali con i quali i predetti criteri di valutazione sono stati determinati.

Non solo, ma quanto sopra conferma l'illegittimità della conduzione del concorso da parte della Commissione, in aggiunta a quanto esposto ai punti precedenti.

In ultimo, si rappresenta che i punteggi stabiliti per i singoli "indicatori" sono in contrasto con il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove orali.

Se, infatti, si sommano i punteggi "minimi" previsti per il caso di valutazione positiva secondo tutti i "Riferimenti", il punteggio massimo attribuibile è pari a 59 (pur volendo attribuire il punteggio massimo nell'ambito dell'indicatore n. 5).

Da ciò deriva che i punteggi indicati dalla Commissione sono errati e illegittimi, in quanto anche chi abbia realizzato un elaborato che possieda tutti gli elementi richiesti dai singoli "Riferimenti", non potrebbe comunque superare i 70 punti.

Se non sono errati i predetti punteggi, allora è errato il punteggio minimo di 70 punti previsto come punteggio minimo per considerare superata la prova.

Se nessuno dei due criteri è errato, allora è errata la previsione per la quale è necessario che i 70 punti siano raggiunti in tutte le prove.

Poichè appare improbabile che le ultime due censure possano trovare accoglimento, la prima è certamente fondata.

Da ciò deriva il diritto dei ricorrenti quanto meno alla riformulazione dei criteri e alla correzione degli elaborati secondo i nuovi criteri e, in mancanza, all'annullamento della procedura nella sua interezza.

La conferma dell'erroneità e irragionevolezza nell'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri ("Riferimenti") deriva dal fatto che, su circa 900 concorrenti, solamente 79 hanno superato le prove scritte.

E si tratta di docenti e dirigenti scolastici, che si presume abbiamo competenze di un certo rilievo, e con almeno nove anni d'insegnamento (per quanto riguarda i docenti).

I punteggi, quindi, considerando la "sufficienza" quantificata in 70 punti, avrebbero dovuto prevedere per ogni indice e relativo "Riferimento" che indichi la "sufficienza" dell'elaborato un punteggio pari ai 7/10 (sette decimi) del punteggio massimo previsto dal singolo indice e "Riferimento".

Quindi, ad esempio:

- all'indicatore n. 1, il secondo Riferimento (che determina la sufficienza) avrebbe dovuto prevedere 7 punti minimi anzichè 6;

- all'indicatore n. 2, il secondo Riferimento (che determina la sufficienza) avrebbe dovuto prevedere 7 punti minimi anzichè 6;

- all'indicatore n. 3, il secondo Riferimento (che determina la sufficienza) avrebbe dovuto prevedere 21 punti minimi anzichè 11;

- all'indicatore n. 4, il terzo Riferimento (che determina la sufficienza) avrebbe dovuto prevedere 31,5 punti minimi anzichè 21 (non possiamo considerare il quarto riferimento -che prevede 31 punti minimi- in quanto, come in precedenza ampiamente esposto, il terzo e il quarto "Riferimento" sono identici, quindi il confronto va effettuato rispetto al punteggio minimo tra i due "riferimenti");

- all'indicatore n. 5, il secondo Riferimento (che determina la sufficienza) avrebbe dovuto prevedere 3,5 punti minimi anzichè 3.

...

Anche alla luce di tutte le considerazioni finora svolte con riferimento all'illegittimità dei criteri di valutazione, appare chiaramente illegittima la mancata apposizione, sugli elaborati o comunque in verbali ad essi relativi, di segni grafici e giudizi tali da consentire di verificare come sia stata effettuata la correzione degli elaborati stessi.

Tale mancanza, per di più associata all'assoluta insufficienza, genericità e irragionevolezza dei criteri di valutazione, rende impossibile per i concorrenti, e oggi per il Tribunale, sindacare l'operato della Commissione.

Nè si può pensare che i concorrenti si sostituiscano alla Commissione, rileggendo tutti gli elaborati, confrontandoli tra loro al fine di scoprire le differenze tra gli stessi e risalire, in questo modo, alle modalità con cui i criteri di valutazione sarebbero stati applicati dalla Commissione.

Nè si può pensare che ciò possa essere fatto dal Giudice.

...

Il Tribunale, poi, passa direttamente a trattare della ricaduta della

genericità (per la verità i ricorrenti hanno rappresentato in modo particolarmente ampio le carenze dei criteri di valutazione, non limitandosi certo alla sola censura di genericità degli stessi) dei criteri di valutazione delle prove, affermando che le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero finalizzate a sostituire la loro valutazione a quella effettuata dalla commissione.

Il Tribunale sbaglia nell'esaminare le censure, dal momento che i ricorrenti non propongono di sostituire le loro valutazioni sugli elaborati a quelle della commissione, ma contestano a monte i criteri stabiliti per la valutazione.

Poichè la valutazione degli elaborati si basa (e non potrebbe essere altrimenti) sui criteri di valutazione stabiliti dalla commissione, è evidente che nel momento in cui i criteri sono viziati, tale vizio si ripercuote automaticamente sulla correttezza della successiva valutazione.

Ed è questo il tipo di censura mossa dai ricorrenti.

Questi, in sostanza, contestano che la valutazione è viziata per i vizi, a monte, dei criteri di valutazione, ma non entrano nel merito di come tali criteri (viziati) siano stati poi applicati nell'attribuzione dei punteggi.

Il Tribunale, quindi, ha trattato questioni in parte non sottoposte alla sua attenzione e, nel contempo, ha ommesso di esaminare la vera censura (che di fatto è censura "derivata") mossa dai ricorrenti.

. . .

Il Tribunale, infine, passa a trattare della genericità delle tracce.

Anche in questo caso, commette due errori:

- il primo, relativo al fatto che la genericità delle tracce non è stata censurata dai ricorrenti in assoluto, ma con riferimento allo scopo tecnico del concorso, circostanza che il Tribunale ha ignorato nella motivazione;

- il secondo, relativo al fatto che il Tribunale omette completamente di esaminare la censura relativa alla correttezza della traccia rispetto alla censura mossa, limitandosi ad affermare che la stessa consentiva di raggiungere lo scopo;

- il terzo, relativo al fatto che il Tribunale non prende in alcuna considerazione la contestata irrazionalità della suddivisione dei sottosectori nei quali sono state ricomprese classi di concorso tra loro non omogenee.

Con riferimento al primo errore, si evidenzia che i ricorrenti hanno sostenuto la genericità e inadeguatezza delle tracce non in assoluto, ma rispetto allo scopo tecnico del concorso.

In sostanza, i ricorrenti hanno contestato che le tracce, per la loro genericità non consentivano di individuare l'oggetto delle stesse.

Il Tribunale afferma che le tracce non sono generiche.

A tal fine, però, non le trascrive, ma si limita ad asserire che queste sono in linea con le tematiche previste dal bando e, anche per il caso in cui fossero generiche, aggiunge che i candidati avrebbero comunque potuto circoscrivere aspetti particolari, una volta completato il quadro generale, in cui inserire le tematiche peculiari ritenute da affrontare.

Il ragionamento del Tribunale è errato, in quanto parte da presupposti errati.

Il Tribunale, infatti, sostiene che i ricorrenti avrebbero genericamente censurato la genericità delle tracce, mentre i ricorrenti hanno contestato le tracce non in quanto il loro contenuto non risponda a quanto previsto dal bando, ma in quanto il loro contenuto non consente di effettuare un'elaborazione del tema che possa poi oggettivamente essere verificata sulla base dei criteri di valutazione prestabiliti.

Il ragionamento del Tribunale è errato anche in quanto la traccia serve proprio a delimitare l'oggetto e il contenuto dell'elaborato, al fine di consentire al candidato di rispettare i criteri di valutazione e, quindi, ad esempio di "rispettare la traccia" che, ove generica, impedisce di "rispettarla".

Il tutto in contrasto con il principio di economicità e in contrasto, comunque, con il bando e i criteri di valutazione.

D'altronde, se fosse corretta la tesi del Tribunale, allora le tracce sarebbero superflue, essendo sufficiente quanto stabilito dal bando e lasciando al candidato la possibilità di scrivere qualsiasi cosa, purchè contenga quanto dal bando richiesto.

Con riferimento al secondo errore, il Tribunale tratta le argomentazioni dei ricorrenti relative alla seconda prova insieme a quelle relative alla prima prova, limitandosi a valutare la genericità o meno anche della seconda traccia.

L'errore del Tribunale è dovuto al fatto che i ricorrenti, nel ricorso, contestano illegittimità della seconda traccia (quella relativa alla prova pratica), in quanto non rispetta il contenuto del D.P.R. 272/2004 e in quanto irragionevole e inconferente, non avendo alcun contenuto pratico e non essendo tale da consentire di conseguire lo scopo prefissato.

Sul punto, invece, il Tribunale nulla ha detto.

Per questo motivo, di seguito vengono riportate le ragioni di censura già esposte in primo grado.

L'art. 5, commi 1 e 2 del DPR n. 272 del 24.9.2004 stabilisce quanto segue:

*"1 Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.*

*2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso."*

Nel caso che ne occupa, la traccia relativa alla seconda prova non risponde alla previsione di legge, in quanto non ha alcun contenuto pratico e non mira alla soluzione di questioni.

La traccia è la seguente: *"Tradizione e innovazione nella attuale ridefinizione dei curricoli scolastici. Nella trattazione dell'argomento il candidato si soffermi, a sua scelta, sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola primaria oppure sulla scuola secondaria di primo grado oppure sui licei o sugli istituti tecnici o sugli istituti professionali. Il candidato è, comunque, tenuto ad analizzare i seguenti punti: il contesto culturale di riferimento, nazionale ed europeo; la risposta italiana alle indicazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione".*

Appare evidente che la prova non ha contenuto pratico e non è volta alla soluzione di questioni di alcun genere, ma consiste in una trattazione teorica.

Da qui la violazione delle norme citate (art. 5, commi 1 e 2 del DPR n. 272 del 24.9.2004) e l'irragionevolezza (e comunque l'eccesso di potere da parte della Commissione) della traccia rispetto allo scopo individuato dalla predetta norma di legge.

Da qui l'illegittimità del verbale con cui la traccia è stata stabilita.

Con riferimento al terzo errore, si evidenzia che il Tribunale nulla ha detto

in merito alla censura relativa all'illegittimità delle tracce (e il provvedimento con cui sono state definite) in quanto nell'ambito dei singoli sottosectori sono state ricomprese classi di concorso tra loro non omogenee che hanno comportato la formulazione, in modo del tutto irrazionale, delle tracce dei compiti scritti che, solo per mero caso, possono essere sviluppate meglio da chi appartenga ad una classe di concorso anzichè ad un'altra.

Ad esempio, la traccia del terzo elaborato relativa al sottosectore "*Scienze economiche e giuridiche*", è palesemente inadeguata e discriminatoria in quanto eccessivamente specifica e, quindi, inadeguata allo scopo e, anche per questo, di fatto tale da "favorire" in modo evidente solamente chi abbia conoscenze tecniche specialistiche derivanti da precedenti studi specifici (ad es. Laurea in Economia e Commercio).

E' come se ad un avvocato, ad un notaio o ad un Giudice che non se ne occupino normalmente venisse chiesto di risolvere un problema di diritto bancario e finanziario.

Diverso sarebbe se venisse loro richiesto di risolvere un problema relativo a contratti bancari, nei limiti di quanto previsto dal codice civile.

In sostanza, la traccia (che di seguito viene trascritta) ha ad oggetto solamente la risoluzione di questioni di natura tecnica particolarmente complesse e specialistiche.

La traccia, pertanto, è squilibrata (violando quindi il principio della *par condicio* tra i partecipanti al concorso), di fatto favorendo chi abbia maggiore preparazione -ad esempio per gli studi universitari pregressi- in un determinato campo (e addirittura in un campo particolarmente settoriale anche per esperti di diritto ed economia); è, inoltre, irragionevole e non utile allo scopo, in quanto non consente di accertare (attraverso l'elaborato scritto) le capacità e le attitudini del concorrente, in quanto completamente mancante della verifica di gran parte delle competenze richieste per il singolo sottosectore.

**La traccia è la seguente:** "Il candidato illustri il sistema finanziario italiano ed il ruolo delle banche. Tratti, inoltre, i principali prodotti dei mercati finanziari e, avendo come riferimento un'azienda opportunamente configurata per obiettivi e risorse finanziarie, proponga opportuni investimenti".

Da quanto sopra, appare evidente il vizio di irragionevolezza e di inutilità della traccia rispetto al concorso e, per di più, la violazione della *par condicio* tra i partecipanti, essendo evidentemente (anche se casualmente) favorito chi abbia

solamente (o prevalentemente) conoscenze di tipo economico (per di più specialistiche) rispetto a quelle di tipo giuridico.

...

Punto 4.3 della sentenza impugnata.

I ricorrenti contestano che la Commissione avrebbe stabilito i criteri di valutazione della terza prova dopo aver corretto la prima e la seconda prova, con conseguente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in quanto in questo modo .

Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura in quanto, a suo avviso, al fine di garantire la trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione sarebbe sufficiente che i criteri di valutazione vengano stabiliti prima della correzione delle prove (dobbiamo ritenere che il Tribunale intenda prima delle singole prove).

Il ragionamento del Tribunale non può essere condiviso, in quanto se è vero che la Commissione può stabilire i criteri di valutazione delle prove anche dopo che le stesse sono state espletate, tuttavia non può stabilirli in parte prima di correggere alcune prove (nel nostro caso, le prime due), in parte dopo avere corretto dette prove, in quanto nella determinazione dei criteri di valutazione relativi alla terza prova ha già potuto verificare l'impatto dei criteri di valutazione sui risultati delle prime due prove e, di conseguenza, stabilire i criteri di valutazione della terza prova sulla base di elementi acquisiti dall'esame delle prime prove e, ovviamente, anche dall'esterno.

Nè si può pensare di chiedere ai ricorrenti di dimostrare in che modo la valutazione delle prime prove abbia influito sulla determinazione dei criteri relativi alla valutazione della terza prova e nello specifico anche rispetto a posizioni di determinati concorrenti.

Non si tratta, infatti, di dover dimostrare il fatto concreto, ma si tratta di garantire l'esclusione che tale fatto si concretizzi.

...

Punto 4.4 della sentenza impugnata.

I ricorrenti contestano il rispetto di un termine di ragionevole durata del concorso, sia come vizio in sè, sia in quanto tale irragionevole durata ha determinato una non uniforme applicazione dei criteri di valutazione a tutte le prove e a tutti i concorrenti.

La correzione, si ricorda, è durata un anno e nove mesi.

L'intera procedura concorsuale oltre 5 anni.

Il Tribunale nulla dice in merito alla censura relativa alla durata in sè eccessiva del concorso, limitandosi a ritenere infondata la censura, sul presupposto che le sedute si sarebbero svolte con regolarità e assiduità e comunque non risulterebbe alcun nesso di causalità tra la presunta eccessiva durata della fase di correzione degli elaborati e l'applicazione di un metro di giudizio disomogeneo nella valutazione dei medesimi.

La sentenza, quindi è errata per i seguenti motivi:

- in quanto nulla dice in merito alla eccessiva durata in sè del concorso;
- in quanto erra nel ritenere che il metro di valutazione sia rimasto immutato per il semplice fatto che anche la Commissione sia rimasta immutata e che non sarebbe plausibile un mutamento di orientamento nel metro di valutazione.

Per quanto riguarda la durata in sè del concorso, si ribadisce che l'art. 11, comma 5 del DPR 487 del 2004 stabilisce che "*Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica*".

Nel nostro caso, la Commissione non ha effettuato alcuna comunicazione e, cosa ancor più grave, non ha nemmeno deliberato la proroga, quindi omettendo necessariamente la motivazione della stessa.

E la circostanza contraria non è stata allegata da controparte e, soprattutto non è stata dimostrata dall'Amministrazione l'esistenza delle delibere di proroga e delle relative motivazioni.

L'eccessiva durata del concorso (e già della fase relativa alla correzione delle prove scritte) contrasta, comunque, con quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

...

Il Tribunale, poi, pur facendone brevemente menzione, tuttavia nulla poi argomenta rispetto alla censura relativa al fatto che la Commissione avrebbe posto in essere una grave disparità di trattamento fra i concorrenti applicando i

criteri di valutazione in modo non uniforme.

Ciò non solo per la durata eccessiva della correzione, ma anche sulla base di elementi oggettivi.

Dal momento che il Tribunale, con riferimento alla seconda censura nulla dice, di seguito si riportano le ragioni per le quali comunque la sentenza sarebbe errata e per le quali il motivo di ricorso sarebbe dovuto essere accolto.

La Commissione, come detto, nella correzione degli elaborati, ha applicato i criteri di valutazione in modo non uniforme, quindi incorrendo in una grave disparità di trattamento tra i concorrenti.

In sostanza, la Commissione ha usato per la correzione di determinati elaborati un metro di valutazione evidentemente e oggettivamente differente rispetto a quello usato nella valutazione di altri elaborati, violando, quindi, quanto disposto dall'art. 97 Cost. e prescindendo dall'applicazione corretta e uniforme dei criteri di valutazione dalla stessa stabiliti.

Tale disparità di trattamento è assolutamente oggettiva e addirittura censurabile anche nell'ipotesi in cui gli elaborati messi a confronto fossero stati corretti contemporaneamente e uno in funzione dell'altro.

In alcuni elaborati di alcuni candidati che hanno superato la prova scritta, infatti, ad esempio, si rinvengono errori di ortografia gravi che non sono stati assolutamente presi in considerazione nell'attribuzione del voto.

Da ciò, ad esempio, è derivata l'attribuzione, nell'ambito dell'indicatore n. 1, di un punteggio superiore a 5, mentre il punteggio sarebbe dovuto essere evidentemente inferiore o pari a 5 a causa degli errori di ortografia.

A tale proposito, solo a titolo esemplificativo, si evidenzia che nell'elaborato n. 868 (verbale n. 130), valutato con 73 punti (doc. 11 di primo grado):

- a pag. 2, poco dopo la metà, è scritto "... continuano ad essere oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, tutto ciò che attiene ..."; il verbo al singolare non è coordinato con il soggetto;

- a pag. 3, nona riga, è scritto "di tutte le sue componenti" è riferito alle singole scuole, dunque il candidato avrebbe dovuto usare il plurale;

- a pag. 8, poco dopo la metà è scritto: "In questi casi la responsabilità opera anche al di fuori dell'esercizio delle proprie funzione"; il candidato avrebbe dovuto scrivere "funzioni" al plurale;

- a pag 10, alla terzultima riga, è scritto "standar" anzichè "standard".

La questione non riguarda solamente il fatto che, sia pure per una svista, alcuni concorrenti abbiano conseguito una votazione che, invece, ad una lettura attenta degli elaborati non avrebbero dovuto conseguire, ma dimostra anche e soprattutto il fatto che la Commissione ha evidentemente effettuato la correzione di TUTTI gli elaborati attribuendo in modo arbitrario i punteggi, sia che lo abbia fatto scientemente, sia che lo abbia fatto per "tante" sviste, sia che lo abbia fatto per incompetenza.

Per di più è assai difficile stabilire quali errori vi siano negli elaborati e quali possano essere state le valutazioni operate dalla Commissione in merito agli stessi, dal momento che questa non ha apposto alcun segno grafico nè alcun giudizio sugli elaborati, impedendo di effettuare una verifica immediata e agevole della correttezza degli elaborati e, soprattutto, un confronto oggettivo tra i diversi elaborati.

Ad esempio, in assenza di segni grafici, non è possibile verificare se la mancanza di un accento o di un'"h" in un elaborato siano stati oggetto di valutazione e, nel contempo, non è possibile verificare se in altri elaborati lo stesso errore sia stato valutato in modo diverso.

In questo quadro complessivo, infine, si evidenzia che non ha senso prevedere un punteggio da 1 a 10 per la correttezza dell'uso dell'ortografia se, poi, l'ortografia non viene di fatto presa in considerazione.

L'unico modo per dimostrare che sia stata presa in considerazione è, ovviamente, quello di evidenziare gli errori con segni grafici.

In mancanza, il criterio di valutazione si trasforma in uno strumento per attribuire arbitrariamente dei punti ai concorrenti.

...

#### Punto 4.5 della sentenza impugnata.

I ricorrenti in primo grado rilevano e contestano che su 16.000 partecipanti solamente 950 sono stati ammessi alle prove scritte, solamente 79 sono stati ammessi alle prove orali, e solamente 54 le hanno superate, rispetto ad un numero di posti da coprire pari a 145.

Ciò dimostra, secondo i ricorrenti, l'assoluta sproporzione tra l'azione amministrativa posta in essere e il risultato conseguito, che già da solo dimostra l'assoluta inadeguatezza del procedimento e la sua irragionevolezza, nonché l'evidente erroneità dei criteri di valutazione.

E si tratta di concorso interno, quindi per persone che hanno già una

elevata professionalità e competenza, essendo già tutti dirigenti o docenti con almeno nove anni di esperienza.

Il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso affermando che non sarebbe stata dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'esiguo numero di candidati ammessi e l'erroneità dei criteri di valutazione.

La censura, invece, deve ritenersi provata sulla base del fatto notorio secondo il quale è, appunto, notorio che nei concorsi pubblici i candidati idonei sono più dei posti messi a concorso.

Nè si può chiedere ai ricorrenti di dimostrare la circostanza, in quanto per farlo dovrebbero produrre tutti i bandi e gli atti, nonchè i relativi risultati finali, relativi ai concorsi svoltisi nella Repubblica Italiana quanto meno negli ultimi vent'anni (periodo in cui sicuramente la situazione dei concorsi può considerarsi omogenea per rapporto tra partecipanti e posti messi a concorso), in quanto la produzione di documenti relativi solamente ad alcuni concorsi (e i relativi risultati) non potrebbe escludere che ve ne siano altri in cui i candidati idonei siano stati meno dei posti messi a concorso.

Si evidenzia, quindi, nuovamente quanto segue: o quasi tutti i 16.000 concorrenti (tra dirigenti e docenti) sono inidonei (tanto da non superare nemmeno la prova preselettiva o la prima delle prove scritte, nonostante abbiano in precedenza superato concorsi altrettanto importanti), o il concorso è inadeguato a raggiungere lo scopo, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 97 Cost..

Il tutto, per di più, nell'ambito di un concorso che è iniziato più di cinque anni fa e non si è ancora concluso, a conferma dell'assoluta inefficacia dell'azione amministrativa.

Da qui anche il vizio di eccesso di potere nell'ambito della gestione del concorso (criteri e valutazioni irragionevoli).

...

#### Punto 4.6 della sentenza impugnata.

I ricorrenti in primo grado hanno contestato il mancato rispetto del principio dell'anonimato in quanto alcuni concorrenti sarebbero individuabili per il fatto di avere concorso in determinate categorie, in quanto, posto che le buste contenevano tutti gli elaborati relativi a tutte le prove, in alcuni casi il numero delle prove complessive era tale solo per un determinato concorrente, consentendo, quindi, la sua individuazione da parte dei commissari.

I ricorrenti hanno altresì contestato il mancato rispetto del principio dell'anonimato in quanto vi sono casi di combinazioni uniche per numero e tipologia di prova

Il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso, affermando che si tratterebbe di mere illazioni e che, comunque, il rilevante numero di elaborati avrebbe determinato una serie del tutto casuale e variegata dei raggruppamenti delle buste contenenti gli elaborati stessi e tale da rendere impossibile l'individuazione dei concorrenti.

La sentenza è errata.

Per comprendere l'erroneità del ragionamento del Tribunale, è necessario ripercorrere il motivo di impugnazione, nel dettaglio.

La Commissione doveva raggruppare le buste consegnate dai singoli concorrenti, individuabili attraverso lo stesso numero loro assegnato prima dell'inizio delle prove scritte, e riporle in un'unica busta (attribuendole un nuovo numero non riconducibile a quello in precedenza attribuito ai singoli candidati), dopo avere rimosso dalle singole buste i numeri su di esse apposti.

Questa operazione doveva essere effettuata pubblicamente e della data e dell'ora della sua effettuazione doveva essere data comunicazione ai concorrenti, al fine di garantire l'anonimato degli elaborati e la trasparenza e l'imparzialità dell'operato della Commissione.

Nel caso in esame, di tale operazione, della data e dell'ora della stessa NON è stata data comunicazione ai concorrenti.

Non solo, ma nel caso di specie la procedura di cui sopra sarebbe stata comunque inadeguata in quanto molti candidati hanno concorso in più categorie, con la conseguenza che la loro busta conteneva un numero determinato di elaborati, numero che consentiva l'individuazione del singolo candidato.

I candidati, come previsto dal bando, potevano concorrere anche in più sottosettori.

La partecipazione a più sottosettori risulta dall'elenco degli ammessi alle prove scritte, distinti per settore di partecipazione (doc. 14 di primo grado).

Ci sono casi, quindi, in cui solo un candidato ha partecipato a cinque o a sette o ad altro numero di prove specifiche, con la conseguenza che quando è stata aperta la busta con le cinque o le sette o altro numero di prove la Commissione era in grado di sapere a chi appartenessero gli elaborati.

Non solo, ma tale conoscenza era possibile dal momento che tutte le

prove di ogni singolo concorrente erano custodite in un'unica busta e anche perchè la Commissione, come detto, aveva l'elenco dei candidati con il numero e la tipologia di prove alle quali hanno partecipato.

Ad esempio, il ricorrente Prof. Cristaldi è l'unico ad aver concorso contemporaneamente nei settori nn. 9, 10 e 15.

Di conseguenza, la Commissione era in grado di sapere che, in quel momento, stava correggendo gli elaborati del Prof. Cristaldi (doc. n. 15 di primo grado copia buste terza prova del prof. Cristaldi n. 778).

Si può ipotizzare che alcuni candidati potrebbero avere partecipato ad un numero elevato di prove ben sapendo che NON avrebbero potuto raggiungere in tutte la sufficienza, ma solo per consentire alla Commissione di rendere riconoscibili i propri elaborati.

Nella terza prova, infine, le buste recano una targhetta con l'indicazione del numero di settore o sottosectore di riferimento, con la conseguenza che, a maggior ragione, era possibile per la Commissione individuare i settori e, quindi, in caso di combinazioni uniche, il nome del concorrente.

Da quanto sopra deriva chiaramente che dal semplice conteggio degli elaborati contenuti nelle buste, unitamente alla verifica dei settori per i quali ha concorso, in alcuni casi era possibile individuare esattamente il candidato, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Nè c'è necessità di dimostrare che effettivamente i commissari abbiano individuato i candidati in base al numero e tipologia di elaborati presenti nelle buste, dal momento che lo scopo della normativa è quello di evitare il semplice "rischio" che venga violato il principio dell'anonimato.

Proprio per dimostrare quanto sopra esposto è necessario esaminare l'elenco dei partecipanti alle terze prove con l'indicazione dei settori di partecipazione, di cui all'istanza già formulata in primo grado e qui reiterata.

...

Punto 4.7 della sentenza impugnata.

I ricorrenti in primo grado, sempre con riferimento alla possibile violazione dell'anonimato, alla violazione del criterio di imparzialità ed efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, hanno contestato che alcuni elaborati fossero riconoscibili per la presenza di evidenti segni distintivi che consentirebbero la potenziale riconducibilità ad un concorrente specifico.

Il Tribunale ha respinto il motivo per mancanza di prova concreta del

*factum sceleris.*

L'errore del Tribunale è evidente, dal momento che ciò che va contrastato non è il *factum sceleris* (che ovviamente deve essere non solo contrastato, ma anche perseguito), ma il "rischio potenziale" che l'anonimato venga violato.

Entrando nel merito della questione, al fine di comprendere esattamente di cosa stiamo parlando e del concreto rischio di violazione dell'obbligo di imparzialità, quindi anche di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, si ribadisce quanto segue.

Esaminando gli elaborati di alcuni concorrenti che sono stati ammessi all'orale, infatti, sono stati riscontrati sugli stessi evidenti segni distintivi che consentono di rendere riconducibile l'elaborato ad un concorrente specifico.

E' evidente, quindi, la violazione degli obblighi e delle norma sopra richiamati.

A tale proposito, di seguito vengono richiamati gli elaborati (**doc. 16 primo grado**) sui quali sono stati riscontrati segni distintivi e, a fianco degli stessi, di quali segni si tratti:

- elaborato n. 580, reca alla fine un asterisco;
- elaborato n. 65, le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina sono state lasciate in bianco;
- elaborato n. 205, la prima riga, nelle pagine dalla seconda in poi, sono state lasciate in bianco e le pagine sono state tutte numerate in basso a destra con numeri cerchiati;
- elaborato n. 269, il concorrente ha suddiviso l'elaborato in paragrafi numerati e titolati in stampatello;
- elaborato n. 260, ci sono alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco;
- elaborato n. 139, le prime righe delle pagine 3 e 4 sono state lasciate in bianco;
- elaborato n. 512, le prime due righe della prima pagina sono state lasciate in bianco, così come la prima riga delle altre pagine, escluse le pagine 1, 5 e 9;
- elaborato n. 601: le prime due righe della prima pagina sono state lasciate in bianco; è scritto "premessa" nella prima pagina; alcune pagine hanno la prima riga lasciata in bianco;
- elaborato n. 102: contiene numerose parole o frasi in carattere

stampatello anzichè corsivo, nel corpo dell'elaborato e senza motivo apparente;

- elaborato n. 461: l'atto si interrompe proseguendo sulla brutta copia, con frase (indicata da una freccia) "da qui continua brutta copia".

Come risulta dal verbale n. 130 del 17 aprile 2012 (**doc. 11 primo grado**), nella busta grande contraddistinta con il n. 870, risulta addirittura presente un foglio protocollo inerente argomenti non attinenti alla prova, quindi il candidato era evidentemente riconoscibile. La Commissione ha comunque proceduto alla correzione.

La questione, quindi, come detto in precedenza, non riguarda solamente il fatto che possano essere riconoscibili alcuni elaborati che, quindi, potrebbero essere stati favoriti, ma riguarda anche il fatto che, potendo essere individuati gli elaborati di determinati candidati, automaticamente potrebbero essere individuati gli elaborati dei candidati che non devono superare la prova scritta (sempre per favorire i primi).

Di tutto ciò il Tribunale non tiene adeguata considerazione, così errando nella propria valutazione e nella conseguente conclusione.

...

#### **Richiesta di risarcimento del danno.**

I ricorrenti hanno chiesto la condanna del MIUR al risarcimento del danno causato dall'illegittima esclusione dalle prove orali relative al concorso per cui è causa, danno che verrà determinato nella sua entità nel corso del giudizio, anche eventualmente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, o secondo equità, in funzione delle diverse ipotesi che si potranno verificare e che verranno ampiamente trattate nel corso del giudizio.

Il Tribunale, essendo assorbita la domanda risarcitoria, non si è pronunciato in merito alla stessa. Di conseguenza, i ricorrenti ripropongono la medesima domanda in questa sede.

Il danno può essere connesso (e poi anche quantificato) alle retribuzioni perse (quindi alle relative differenze retributive) e all'importo ridotto dei trattamenti di fine servizio e pensionistici connessi con la predetta perdita, ciò già solo per l'eccessiva durata del concorso, anche (anzi, in particolare) per il caso in cui il concorso dovesse essere ripetuto e superato.

\* \* \*

#### **Richiesta di emissione di ordine di esibizione e/o produzione**

Sul punto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.

Di qui l'illegittimità della sentenza e la riproposizione integrale della richiesta.

Si chiede, pertanto, anche mediante produzione in giudizio, l'emissione dell'ordine di consegna e/o di produzione in giudizio, dei seguenti documenti: elaborati relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti e verbali con relative votazioni, nonché gli elaborati dei concorrenti che sono stati ammessi alla prova orale e i verbali con le relative votazioni e gli elenchi dei concorrenti che hanno sostenuto le "terze prove", nonché i relativi elaborati e verbali con votazione:

Si impugnano i provvedimenti di diniego alla fornitura dei nominativi dei candidati che hanno superato le terze prove.

Il MIUR, infatti (il Tar tuttavia nulla ha detto), adduce come motivazione il fatto che i concorrenti non abbiano interesse a tale informazione in quanto non hanno superato le prime prove e la richiesta sarebbe mirata ad un controllo generalizzato delle attività amministrative.

Contrariamente a quanto ritiene il MIUR, l'interesse è funzionale a risalire ai concorrenti che, avendo superato un determinato numero di prove, ed essendo gli unici ad avere partecipato a quel determinato numero di prove, erano riconoscibili dalla Commissione, per i motivi esposti con il presente ricorso.

Ovviamente, l'impugnazione del diniego o del silenzio riguardano i documenti richiesti con le singole istanze di accesso agli atti (che si producono come **doc. 14 primo grado**), che sono costituiti esattamente da quelli richiesti e oggi NON depositati dai ricorrenti.

. . .

#### **P.Q.M.**

Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti chiedono l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata n. 6651/2013 del T.A.R. Lazio con il conseguente accoglimento delle domande formulate in primo grado con il ricorso e con i motivi aggiunti, con ogni consequenziale pronuncia anche con riferimento al risarcimento del danno.

In via istruttoria, si chiede ordinarsi al Ministero la produzione dei seguenti documenti:

- tutti i verbali della Commissione, non prodotti con il presente ricorso in quanto non consegnati ai ricorrenti;
- l'elenco dei partecipanti alle "terze prove" con indicazione dei settori e sottosectori per i quali hanno concorso;

- tutti gli elaborati dei concorrenti che sono stati ammessi a sostenere la prova orale, con i relativi verbali con le valutazioni della Commissione.

. . .

Ai fini del pagamento del c.d. contributo unificato si dichiara che il ricorso riguarda la materia del diritto del lavoro e il contributo dimezzato è pari ad euro 487,50.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

. . .

Si deposita, unitamente al ricorso notificato:

A) copia conforme della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 6651 depositata il 5 luglio 2013.

\* \* \*

Roma, 18 febbraio 2014

avv. Federico Hernandez

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE.** Ad istanza dei sigg.ri Biancardi e altri e del loro difensore avv. Federico Hernandez, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del su esteso ricorso, perchè ne abbiano legale scienza e per ogni effetto di legge, consegnandone una copia conforme all'originale a:

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*, nel suo domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

2) **Prof. Michele Donatacci**, residente in via dei Dauni, 24 - 00185 Roma;

3) **Prof. Andrea Bordoni**, residente in Via Gradoli, 56 - 00189 Roma;